


CORRIERE DEL TICINO

OSSERVATORIO BANCARIO Paolo Bernasconi*

ITALIA E BANCHE SVIZZERE: RESTANO MOLTE NUBI NERE



Le banche svizzere come contribuenti italiani? Sembrerebbe di sì, secondo il questionario inviato recentemente dall'Agenda delle entrate e, separatamente, dalla Guardia di finanza, alle banche in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco. Il questionario riguarda il periodo dal 2013 al 2017. Non si tratta quindi di uno strascico dei passati decenni di connivenza con la fuga di capitali da parte di migliaia di evasori italiani. La richiesta di informazioni e dei relativi documenti giustificativi si concentra sulle modalità di promozione, collocamento e gestione della clientela italiana, sui redditi da capitale e sulle commissioni generate dalle attività bancarie svolte in territorio italiano. Viene applicato il concetto basilare di stabile organizzazione, universalmente conosciuto in diritto fiscale. Basterebbe una rete di attività fattuali in Italia, con clientela italiana, da parte di imprese seppur con sede all'estero, per sostenere che le stesse siano sottoposte alla sovranità fiscale italiana. Ed infatti le domande del questionario puntano a comprovare che le attività di determinate banche estere in territorio italiano fossero così intense e radicate da giustificare l'assunto secondo cui le stesse, de facto, vi disponessero di una stabile organizzazione, di carattere personale se non anche di

carattere materiale. Il questionario chiede persino il nominativo dei consulenti bancari addetti alla clientela (relationship manager). Lampante analogia con le perquisizioni del 7 novembre scorso ordinate dal procuratore capo milanese Francesco Greco, lo stesso che promosse e concluse il procedimento contro il Credit Suisse con l'incasso di circa 110 milioni. Facile immaginare che il Fisco italiano abbia già a disposizione la risposta alle sue domande, avendo valorizzato le informazioni confessorie fornite «spontaneamente» da parte delle decine di migliaia di evasori che hanno aderito alla cosiddetta voluntary disclosure. E allora, perché chiedere? Anzitutto per verificare se le risposte fornite corrisponderanno ai dati già in possesso del Fisco italiano, che da anni si è equipaggiato con piattaforme informatiche sofisticate. Inoltre, il questionario è insidioso al punto da chiedere anche di dichiarare, se fosse il caso, l'inesistenza di tali attività in Italia. Pertanto, la falsa dichiarazione a questa domanda potrebbe essere utilizzata come indizio ritenuto tale da giustificare ulteriori provvedimenti: l'avvio di una verifica con conseguente processo verbale di constatazione e la ricaduta di ulteriori provvedimenti, anche coercitivi, se non persino la promozione di un procedimento penale. Forse si spiega la sibillina, ma neanche troppo, comunicazione del 17 novembre scorso dello stesso procuratore Greco, secondo cui altre banche estere sarebbero finite nello stesso mirino con accuse analoghe. Il questionario pianifica accuse per infrazioni fiscali, comprese violazioni quale sostituto d'imposta? Nell'interesse delle procedure conseguenti verrebbe soddisfatta una domanda di assistenza fondata sulle relative convenzioni contro la doppia imposizione? Si potrebbe obiettare che sarebbe finalizzata a chiarire soltanto un presupposto (peraltro situato in territorio italiano) per l'eventuale assoggettamento alla sovranità fiscale italiana di una banca assoggettata alla sovranità fiscale di un Paese estero, ossia la Svizzera, Montecarlo e simili. Oppure, nella misura in cui concernesse soltanto il pagamento di interessi su facilitazioni creditizie, si potrebbe argomentare riguardo alle regole sulla ritenuta d'acconto: il testo delle relative convenzioni rispettivamente il commentario della convenzione modello OCSE potrebbe soccorrere. Ma se il questionario fosse invece prodromico anche ad un procedimento penale per abusivismo creditizio o finanziario in territorio italiano, riciclaggio connesso ad infrazioni fiscali e connesse violazioni al decreto legislativo N. 231/2001? Che fare? A Montecarlo l'Associazione dei banchieri finora raccomanda di non rispondere. Da parte svizzera basterà, per ora, invocare le norme del

Codice penale (artt. 273 e 271) che puniscono sia la trasmissione all'estero di informazioni coperte dal segreto d'affari sia gli atti commessi da autorità estere non autorizzate. Le informazioni sugli interessi pagati da clienti sono coperte (tuttora!) dal segreto bancario e quelle sui dipendenti dalla legge sulla protezione dei dati. E quella banca che fosse in difetto si affretterà a risolvere discretamente la pendenza come già avvenne con il Fisco tedesco per analoghi rimproveri.

Intanto, alziamo lo sguardo: come situare questa iniziativa rispetto alla tuttora frustrata richiesta di reciprocità per i servizi bancari e finanziari? «Per sciogliere i nodi – predicava Norberto Bobbio, maestro del liberalismo – occorre l'intelligenza, per tagliarli occorre, e basta, la spada». Ma quale spada? Quella dei sovranisti italiani o quella dei sovranisti locali?

* professore e avvocato